COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 185

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 185

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215) 185

PRESIDENTE . . 185, 186, 189, 192, 193, 194
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 186, 189, 190, 193, 194
VENEGONI . . 186, 187, 189, 190, 191 193
CHIAROLANZA 186, 188
AUDISIO 186, 188, 189, 191, 192
REPOSSI, *Relatore* . . . 187, 188, 190, 192
BONOMI . . 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194
DI VITTORIO 188, 189, 191. 192
LIZZADRI 188
CACCIATORE 188, 189, 194
GUI 189, 192, 193, 194
GRIFONE 189
MAGLIETTA 189
BEI CIUFOLI ADELE 189
ROBERTI 190
ZACCAGNINI 191, 193
SCARPA 192
BUTTÈ 193
CAPPUGI 193
ROASIO 193
DRIUSSI 194

Votazione nominale:

PRESIDENTE 190

La seduta comincia alle 9,20.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rubinacci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione della proposta di legge n. 215, i deputati Angelucci Mario, Bersani, Ceravolo, Del Bo, Marangoni Spartaco, Mastino del Rio, Montelatici e Pastore sono rispettivamente sostituti dai deputati Audisio, Zanoni, Monte, Marenghi, Grifone, Graziosi, Zamponi e Bonomi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5. Occorre chiarire il genere di prestazione a cui si riferiscono le lettere *a*) e *d*) del primo com-

ma dell'articolo stesso. Senza fare riferimenti, specificherei direttamente il genere di prestazioni che intendiamo attribuire alla gestione comunale e a quella provinciale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'assistenza ostetrica dovrebbe essere compresa anche l'assistenza normale delle levatrici. Occorre comunque chiarire questo punto: se l'assistenza ostetrica debba essere di competenza della Cassa comunale o non piuttosto di quella provinciale.

PRESIDENTE. Si può aggiungere la precisazione assistenza ostetrica, nella sfera di competenza dell'ostetrica stessa.

VENEGONI. Oppure: assistenza ostetrica normale.

CHIAROLANZA. Meglio ancora: ostetricia minore.

PRESIDENTE. Bisogna tenere presente che la legge verrà interpretata da assicurati e da amministratori, pertanto sarebbe opportuno evitare complicazioni. L'articolo 5 dovrebbe essere così formulato:

« È istituita in ogni comune una Cassa mutua comunale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonché alla assistenza ostetrica generica.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, alla assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa; nonché all'assistenza ostetrica specialistica.

Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e di solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue comunali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione tale testo, con la riserva di inserirvi in seguito il concetto delle Casse mutue frazionali e intercomunali.

(*È approvato*).

Una volta delineata l'ossatura di questo sistema mutualistico e una volta stabiliti i limiti di competenza per le prestazioni da erogare dobbiamo passare alla definizione della struttura del nuovo organismo.

AUDISIO. Signor Presidente, mi sembrerebbe opportuno che gli articoli 17, 18 e 19 del testo proposto dal relatore diventassero 6, 7 e 8 e fossero quindi esaminati con priorità.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'articolo 17 è del seguente tenore:

« I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 21, lettera *b*), riuniti in Assemblea comunale provvedono:

a) alla costituzione della Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori di cui all'articolo 5, eleggendone il Comitato di gestione composto di sette rappresentanti;

b) alla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua comunale in ordine alle forme facoltative e integrative previste dall'articolo 4, determinandone limiti e mezzi di attuazione.

Il Comitato di gestione di cui al precedente comma elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente della Cassa.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri nominati: uno dalla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale, con funzione di Presidente e due dall'Assemblea predetta.

I componenti del Comitato di gestione e del Collegio sindacale della Cassa mutua comunale rimangono in carica per quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

Comunico che l'onorevole Venegoni, ha presentato su tale testo i seguenti emendamenti.

« *Al primo comma sostituire alle parole*: i coltivatori titolari di azienda, *le parole*: i coltivatori che abbiano compiuto i 18 anni ».

« *Dalla parola*: lettera b), *del terzo rigo, sostituire l'articolo con il seguente testo:*

« Costituiscono l'Assemblea della mutua comunale, che si riunisce di regola una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta della maggioranza del Comitato di Gestione o di almeno un terzo dei soci.

All'Assemblea della mutua comunale spetta:

approvare i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Comitato di gestione;

fissare le direttive per l'erogazione delle prestazioni di sua competenza;

decidere sulla eventuale estensione della Cassa mutua comunale in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'articolo 4, determinandone i limiti e le modalità di attuazione;

deliberare sulle modalità di attuazione delle forme di assistenza facoltativa e integrativa di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri direttivi indicati dalla Federazione nazionale.

Sono associati di diritto alle Casse mutue comunali e intercomunali i coltivatori diretti ivi residenti nei cui confronti è disposta l'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

L'assemblea della Cassa mutua comunale o intercomunale ha luogo in via ordinaria una volta all'anno entro il 31 marzo.

In essa si provvede all'approvazione del bilancio e alle elezioni ogni biennio degli organi direttivi mediante voto diretto e a scrutinio segreto ».

REPOSSI, *Relatore*. L'articolo stabilisce i compiti dell'Assemblea comunale che è costituita dai titolari di azienda. I compiti precipui di detta Assemblea sono: la costituzione della Cassa mutua comunale, l'elezione del Comitato di gestione e la deliberazione di eventuali estensioni dei compiti della Cassa mutua stessa, in ordine alle forme facoltative e integrative dell'assicurazione, previste dall'articolo 4. Il Comitato di gestione provvede, a sua volta, alla nomina del presidente e del vicepresidente. È anche previsto un Collegio sindacale con funzioni di controllo. Sia i componenti del Comitato di gestione, sia quelli del Collegio sindacale rimangono in carica per quattro anni.

Tale periodo di tempo mi sembra giusto e quanto mai opportuno anche in considerazione degli sviluppi che la Cassa mutua potrà avere. Pregherei, pertanto, la Commissione di voler approvare l'articolo nel testo da me proposto, senza alcuna modificazione.

VENEGONI. Noi a questo articolo 17 che dovrebbe diventare articolo 6, abbiamo presentato degli emendamenti. Essi si riferiscono alla costituzione delle Assemblee dei coltivatori diretti.

Secondo il testo del relatore, soltanto i titolari di azienda dovrebbero essere chiamati a far parte dell'Assemblea ed in conseguenza avere diritto di voto. Noi proponiamo, invece, che tutti gli assicurati, purché abbiano superato il 18° anno di età, abbiano diritto al voto. E le ragioni sono comprensibili: i titolari delle aziende sono spesso, per non dire sempre, i più vecchi della famiglia; essi sono spesso impossibilitati a svolgere attività, non solo lavorativa, ma anche sindacale. Quindi, con la esclusione dei giovani e naturalmente anche delle donne, le quali non sono mai intestatarie di un fondo, noi veniamo a privare le Casse mutue anche di quella eventuale attività volontaria che potrebbe permettere di ridurre notevolmente le spese di gestione.

Il desiderio di una maggiore democraticità dell'amministrazione e l'interesse profondo per la vita delle Casse mutue giustificano pienamente i nostri emendamenti per quanto riguarda la partecipazione plenaria dei mutuati e degli assicurati alla loro gestione. Noi siamo d'accordo che sarebbe più opportuno non fare delle Assemblee troppo numerose, ma dobbiamo anche tenere presente che questo è un esperimento e che i lavoratori delle campagne non sono abituati alla vita sociale. Sorge quindi la necessità di interessarli, rendendoli attivamente partecipi dei problemi della loro Cassa mutua.

BONOMI. La ragione fondamentale che ci ha guidato nel proporre una Assemblea costituita dai soli capi d'azienda è di opportunità e di logica. Noi siamo, infatti, di fronte a circa sette milioni di persone, per cui la partecipazione plenaria di tutti alle assemblee è, in pratica, addirittura impossibile: in alcuni grossi centri agricoli si arriva perfino a seimila famiglie di coltivatori e l'Assemblea, così congestionata, non può funzionare. C'è poi anche un'altra esigenza a cui risponde bene il criterio di una Assemblea limitata: l'esigenza, cioè, che i suoi membri possano essere individuati e convocati con semplicità, senza richiedere un eccessivo lavoro burocratico.

Si è pensato, pertanto, di rendere soci i soli capifamiglia, siano essi uomini o donne, vale a dire tutti coloro che sono più qualificati ed atti ad esprimere il pensiero e le esigenze dell'intera famiglia. Ma, in più, c'è ancora una ragione: quella di avere sempre

elementi precisi e sicuri per quel che riguarda il numero dei componenti dell'Assemblea. Invece, facendo partecipare a questa tutti coloro che abbiano compiuto 18 o anche 20 anni, si rende necessario tutto un lavoro di aggiornamento anagrafico, mentre è opportuno alleggerire il lavoro delle Casse mutue, perché se queste fossero costrette a tenere un impiegato ciascuna il fallimento sarebbe inevitabile.

Siamo contrari, pertanto, all'emendamento dell'onorevole Venegoni, per i suesposti motivi tecnici.

DI VITTORIO. Nelle famiglie dei contadini sono frequentissimi i casi di figli che, sposatisi e diventati a loro volta capifamiglia, rimangono nella stessa casa. È chiaro, perciò, che se noi non riconoscessimo loro il diritto di partecipare attivamente alla vita della Cassa mutua, essi, che costituiscono la parte più attiva e vitale dell'azienda, sia nel lavoro che nella vita sociale, rimarrebbero esclusi da una partecipazione diretta.

Noi non abbiamo nulla da temere da una partecipazione più larga alle assemblee, specialmente, poi, della parte più giovane e attiva della popolazione contadina. In caso contrario ci potrà essere il pericolo che nessuno si interessi della vita delle Casse mutue, le quali, pertanto, rimarrebbero ben presto paralizzate.

Quanto all'ostacolo dell'aggiornamento degli elenchi anagrafici, se ne potrebbe incaricare il comune stesso o l'ente che percepirà i contributi; d'altra parte, bisogna pur sempre avere un elenco degli assistiti. Se, infatti, un assicurato avesse un parente privo del diritto alle prestazioni della Mutua e volesse frodarla facendo passare un estraneo per membro della famiglia, come farebbe la Mutua stessa a controllarlo? Ecco, quindi, che un elenco aggiornato dei membri assicurati è, in ogni caso, strettamente necessario.

CHIAROLANZA. Dal momento che noi dobbiamo istituire una nuova forma di assistenza, è proprio necessario renderla complicata con una burocratizzazione inutile? Trattandosi di assistenza nell'ambito del comune, mi pare che la identificazione degli aventi diritto debba essere molto facile.

LIZZADRI. Sono d'accordo sulla inopportunità di aumentare le spese delle Mutue con uffici burocratici, ma ritengo anch'io che non si possano escludere dal partecipare alla vita democratica del nuovo organismo tutti coloro che partecipano al pagamento dei contributi.

Infatti, in una stessa azienda ci possono essere anche cinque famiglie e non è giusto che quattro uomini validi deleghino a rappresentarli l'ottantenne genitore.

CACCIATORE. L'importante è dare una coscienza mutualistica a tutti, facendoli partecipare attivamente alla vita della Mutua. L'Assemblea si deve riunire una volta all'anno e non mi pare che occorra un apposito impiegato per la tenuta degli elenchi in quanto ogni capofamiglia deve avere il proprio libretto nel quale sono segnati i componenti della famiglia stessa, per cui è assai facile constatare l'età di ciascuno. Se non volete fissare a 18 anni il limite, portatelo magari a 21, ma consentite ad un maggior numero di membri della stessa famiglia di partecipare alle discussioni, soprattutto a quelle concernenti il bilancio.

REPOSSI, *Relatore*. La ragione sostanziale è questa: colui che paga ha diritto ad essere presente alle Assemblee onde esprimere il proprio pensiero. Solo chi paga è il responsabile della contribuzione dell'azienda, in quanto ne è il titolare, e questi potrebbe anche non essere il capofamiglia.

AUDISIO. Il concetto fondamentale espresso dall'onorevole Bonomi è questo. partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti coloro che, come titolari di azienda, hanno la responsabilità della contribuzione. Ora io mi domando: come è possibile conciliare questo col principio espresso nel testo del relatore, all'articolo 21, dove si prevede che il contributo *pro capite* deve gravare su tutti i componenti della famiglia?

BONOMI. Ma chi paga è sempre il capofamiglia.

AUDISIO. Sì, ma c'è una palese contraddizione e noi non possiamo approvare una legge con delle contraddizioni.

DI VITTORIO. Badate che può verificarsi il caso che, in qualche comune, il numero dei capifamiglia sia ristrettissimo di fronte ad una popolazione di assistiti abbastanza numerosa. E non vedo perché la vita di una Cassa mutua, che ha il delicato compito della erogazione delle prestazioni, dovrebbe essere affidata esclusivamente ad un gruppetto di vecchi, vale a dire proprio ai meno idonei ad interessarsi di problemi sociali. Se escludiamo la parte più attiva e più interessata della categoria, otterremo solo diffidenza e magari anche ostilità. Si affaccerà il dubbio, nell'animo dei contadini, che — con la promessa di una certa assistenza (la quale poi alla resa dei conti risulterà modesta) — si è voluta imporre una nuova imposta sotto forma di contributo per assicurazione malattia.

La mia è, come vedete, una preoccupazione di ordine pratico; perciò, per tentare di trovare un punto d'accordo, vorrei pregare l'onorevole Presidente di nominare un apposito comitato ristretto composto dal Relatore e da alcuni esponenti delle due parti.

CACCIATORE. Faccio osservare che hanno diritto all'assistenza gli affittuari, i proprietari e gli enfiteuti. Ora, se per gli affittuari è possibile, ad un certo momento, intestare il contratto di affitto dal vecchio ad uno più giovane della famiglia, col consenso del proprietario, per i proprietari e per gli enfiteuti il capofamiglia rimane l'unico ad avere diritto di voto anche se avesse cento anni e fosse diventato completamente inabile. I contadini non si spogliano della proprietà a favore dei figli se non per causa di morte. Ecco la necessità di immettere nella gestione della Cassa mutua le forze giovani, specialmente quando sono costituite da uomini già maturi che hanno a loro volta dei figli.

GUI. Ritengo che soltanto chi paga possa partecipare responsabilmente alle decisioni della Mutua. Quindi, estendere il diritto di voto a coloro che non hanno responsabilità, equivale a voler provocare turbamenti in seno alla Mutua stessa, le cui conseguenze, poi, si rifletterebbero soltanto su colui che paga, vale a dire sul capofamiglia cui fa carico l'onere complessivo della medesima.

DI VITTORIO. Non capisco perché, e non mi pare che ci siano argomenti validi a sostegno di questa tesi, soltanto una piccola parte di interessati debba essere chiamata a partecipare alla gestione, mentre l'altra, che poi è la migliore e più valida, debba rimanere esclusa.

GRIFONE. Alle numerose osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, aggiungo questo esempio che mette in evidenza una palese incongruenza: una famiglia, formata da cinquanta persone, ma dipendente da un solo capo, è rappresentata da una sola persona, proprio come un'altra famiglia che consti soltanto di due membri. A parer mio il diritto di controllare la gestione della Mutua e il diritto di voto dovrebbero essere estesi a tutti gli assicurati, anche per non creare discordie familiari.

MAGLIETTA. Faccio una domanda. consente la Costituzione che in una associazione non volontaria ma obbligatoria si adotti il principio del patriarcato? La Costituzione è fondata sulla rappresentanza diretta. I coltivatori diretti fanno parte di una determinata comunità, sia nel senso politico che in quello economico, e perciò noi non dobbiamo arrivare all'assurdo che un padrone di azienda venga ad avere la rappresentanza automatica per tutte le famiglie da lui dipendenti solo perché paga i contributi all'istituto assicurato: ciò rappresenterebbe un vero capovolgimento del sistema.

BEI CIUFOLI ADELE. Per parte mia, debbo far rilevare che la tesi della maggioranza incide fortemente, ed in senso negativo, sui diritti della donna in quanto è risaputo che le donne sono capofamiglia solo se rimangono vedove o in pochi altri casi. La donna non deve essere esclusa da nessun consesso della vita nazionale, e soprattutto è bene riconoscere questo diritto alle donne di campagna perché esse sono quasi sempre restie alla vita pubblica, ed il più delle volte, per l'incomprensione che impera ancora nel nostro Paese, non sono riconosciuti i loro diritti.

Sono favorevole, pertanto, all'emendamento dell'onorevole Venegoni.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Trattandosi di un primo esperimento di partecipazione democratica alla gestione diretta è opportuno procedere per gradi. Col chiamare a far parte dell'Assemblea i soli titolari di azienda noi vediamo partecipi i veri responsabili, sia perché essi pagano le quote per loro stessi, sia perché le pagano per tutti gli altri dipendenti dell'azienda. Nel nostro caso poi non si tratta di assemblee politiche, né può parlarsi di esclusione delle donne, giacché esse possono benissimo parteciparvi se sono titolari di azienda.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, non resta che passare alla votazione. Voteremo per divisione l'articolo, a cominciare dalle parole « I coltivatori titolari d'azienda ». Vi è qui l'emendamento proposto dall'onorevole Venegoni, modificato dall'onorevole Cacciatore nel senso di elevare a 21 anni il limite di età per la partecipazione al voto ed ai lavori dell'assemblea. Esso è del seguente tenore:

« *Al primo comma sostituire alle parole*: i coltivatori titolari di azienda, *le parole*: i coltivatori che abbiano compiuti i 21 anni ».

AUDISIO. Chiedo la votazione per appello nominale sull'emendamento Venegoni-Cacciatore.

VENEGONI. Per dichiarazione di voto. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla gravità del voto che essi dovranno dare. Se noi dovessimo approvare la proposta del relatore, verremmo a smentire tutte le affermazioni fatte in precedenza sulla de-

mocraticità dell'istituto che intendiamo creare. Ed a tale proposito voglio anche richiamare l'attenzione sui vari fattori della vita democratica del Paese e della nostra Costituzione repubblicana. Non si può pretendere di avere degli elementi capaci alla direzione di una Cassa mutua comunale se proprio i più validi sono esclusi dal diritto attivo del voto. E poi, come potrebbero, essi, farsi conoscere ed apprezzare per essere eventualmente chiamati a incarichi direttivi se non possono partecipare ai lavori dell'assemblea e non possono votare? Se l'emendamento sarà respinto si verrà a snaturare tutto il carattere della legge.

ROBERTI. Io, invece, sento il dovere di far rilevare che se si accettasse l'emendamento proposto dagli onorevoli Venegoni-Cacciatore, si verrebbero a creare delle assemblee talmente numerose che, in qualche comune, sarebbero necessari degli speciali arengari pubblici per lo svolgimento dei lavori. Non si tratta di assemblee a natura sindacale o che debbano svolgere una politica sindacale: qui si tratta di assemblee che debbono svolgere funzioni di ordine tecnico: debbono prendere delle deliberazioni, procedere a delle votazioni, discutere il bilancio, prospettare talune possibilità e scegliere un sanitario piuttosto che un altro. Possono dirci i presentatori dell'emendamento come potrebbero lavorare utilmente assemblee di questo genere?

Le mie non sono considerazioni di ordine politico o ideologico, ma di ordine pratico e mi richiamo pertanto alla serietà dell'istituto che dobbiamo creare: istituto previdenziale rispondente a precise funzioni. Non mi risulta che esista una sola legislazione che contempli una Mutua costituita sulle basi proposte dagli onorevoli Venegoni e Cacciatore. (*Interruzioni*). Consultate il codice sovietico o meglio ancora quello cecoslovacco che è uno dei più perfezionati e constaterete che siete proprio fuori dalla realtà. (*Commenti*).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Poiché sono esaurite le dichiarazioni di voto, pongo in votazione per appello nominale, come da proposta dell'onorevole Audisio, regolarmente sottoscritta dal rituale numero di firme, l'emendamento proposto dagli onorevoli Venegoni e Cacciatore di cui ho dato dianzi lettura.

Si faccia la chiama.

REPOSSI, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Albizzati, Audisio, Bei Ciufoli Adele, Berardi, Bettoli, Cacciatore, Cremaschi, Curcio, Di Mauro, Di Vittorio, Gatti Caporaso Elena, Grifone, Lizzadri, Maglietta, Scarpa, Venegoni e Zamponi.

Rispondono no:

Barberi Salvatore, Bartole, Bonomi, Buttè, Cappugi, Chiarolanza, Cotellessa, Dazzi, De Marzi Fernando, De Meo, Driussi, Ferrara Domenico, Graziosi, Gui, Marenghi, Monte, Morelli, Repossi, Roberti, Sammartino, Scalia Vito, Storchi, Zaccagnini e Zanoni.

Si astiene, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, il Presidente Rapelli.

PRESIDENTE. Invito i segretari a procedere al computo dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari procedono al computo dei voti*).

Comunico il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	42
Votanti	41
Astenuto	1
Maggioranza	21
Hanno risposto *sì*	17
Hanno risposto *no*	24

(*La Commissione non approva*).

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 215.

VENEGONI. Mi permetto proporre un emendamento aggiuntivo, sempre al primo comma dell'articolo in esame, il quale, pur rispettando il concetto del diritto di voto ai titolari di azienda, cioè ai responsabili della medesima, elimina però alcuni degli inconvenienti che possono prevedersi. Propongo cioè di estendere il diritto di voto a tutti gli assistiti coniugati. Così non escluderemmo le donne e nemmeno i giovani.

REPOSSI, *Relatore*. Ma così non è più rispettato il criterio restrittivo in quanto aggiungeremo ai titolari di azienda non solo gli assistiti coniugati, ma anche le rispettive mogli.

VENEGONI. Il titolare potrebbe anche non essere sposato.

BONOMI. Sono contrario all'emendamento.

REPOSSI, *Relatore*. Ho già manifestato il mio pensiero sui motivi di praticità che inducono a limitare ai responsabili diretti della azienda il diritto di riunirsi in assemblea e deliberare sull'attività della Cassa mutua. Sono quindi contrario all'emendamento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, dobbiamo tener presente la necessità

che questo esperimento avvenga per gradi ed è quindi opportuno che noi formuliamo una disposizione di legge intesa a creare una assemblea che abbia, nell'esercizio delle sue funzioni, uno spiccato senso di responsabilità. L'esperienza suggerirà, poi, gli accorgimenti per renderla migliore.

DI VITTORIO. Non possiamo non tener conto, onorevoli colleghi, del fatto che un uomo di quaranta anni, spesso, è anche padre di tre o quattro bambini e quindi può avere un maggior senso di responsabilità di un vecchio, appunto in considerazione del fatto che il suo gruppo familiare, anche se più ristretto, richiede da lui maggiori attenzioni e cure. L'uomo sposato con figli ha, senza dubbio, il maggiore interesse che l'assemblea funzioni nel migliore dei modi e darà ad essa, certamente, il più fattivo contributo.

ZACCAGNINI. Ritengo che la discussione fin qui svolta, abbia generato un certo equivoco non essendo stata presa in sufficiente considerazione una questione fondamentale. Noi, onorevoli colleghi, dobbiamo tenere in particolare evidenza la natura delle persone che dovranno costituire questa assemblea ed i loro compiti; ora, a questo riguardo, non mi pare che debba sorgere un problema di carattere elettorale, poiché si tratta qui di garantire un puro e semplice diritto di voto. Ora, io non posso fare a meno di constatare che esiste una certa contraddizione fra i vostri emendamenti. Da un lato proponete di allargare i poteri dell'assemblea per meglio configurarla, dall'altro lato volete creare un organismo vero e proprio, a base elettorale. Occorre decidere che cosa realmente si voglia fare. Voi non potete, nello stesso momento in cui volete allargare i poteri di questa assemblea, identificarla con la sua base elettorale.

DI VITTORIO. Non è questo il principio che noi vogliamo introdurre nella legge.

ZACCAGNINI. Ed è proprio qui l'equivoco; mentre ritenete di allargare i poteri di questa assemblea, nello stesso tempo desiderate configurarla in relazione alla sua base elettorale.

VENEGONI. È esattamente il contrario. Noi desideriamo dare poteri ben determinati all'assemblea.

ZACCAGNINI. Si potrebbe giungere, onorevoli colleghi, ad una formulazione che contempli questi due aspetti della questione. Penso, tuttavia che noi dobbiamo rimanere fermi sul principio di non oltrepassare determinati limiti nell'ampliare i poteri di questa assemblea. È per questa ragione che io ho votato contro l'emendamento Venegoni. Insisto, perciò, sulla formulazione proposta dall'onorevole Bonomi.

AUDISIO. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di riflettere profondamente sulla questione, qualora avessero già deciso di votare contro il nostro emendamento.

BONOMI. Nessuna decisione in questo senso è stata da noi presa.

AUDISIO. Do atto all'onorevole Zaccagnini di aver voluto, con le sue dichiarazioni, portare un elemento chiarificatore alla discussione. Avrei voluto, però, che l'onorevole Zaccagnini, nel leggere diligentemente i nostri emendamenti, avesse tenuto presente anche il nostro emendamento all'articolo 3-*bis* così come esso era stato formulato all'inizio della discussione, perché in questo caso non avrebbero ragione di essere le sue preoccupazioni e le sue perplessità circa l'equivoco in cui, a suo avviso, noi saremmo caduti. Anche l'onorevole Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale ha osservato che dovremmo attuare questo esperimento per gradi. Ma io ribadisco il concetto che, prima di ogni altra cosa, noi dobbiamo applicare la Costituzione.

DI VITTORIO. Voi, onorevoli colleghi, con la vostra formulazione venite a creare una categoria di cittadini, i quali sono obbligati a pagare un determinato contributo senza avere alcuna possibilità di controllare, sia pure indirettamente, come i fondi raccolti vengono amministrati.

AUDISIO. Desidero riaffermare il principio secondo il quale il cittadino che paga un contributo, indipendentemente dal grado di appartenenza ad una famiglia, deve avere il diritto, del resto riconosciuto dalla Costituzione, di partecipare all'amministrazione dei fondi raccolti. Per quanto riguarda la coerenza nella presentazione degli emendamenti, osservo che, non più tardi di domenica scorsa, voi stessi avete comunicato che intendete garantire l'amministrazione e la gestione dei fondi da parte delle mutue comunali. Ora, noi non possiamo permetterci di dar vita a delle norme che sono anticostituzionali nella loro formulazione. Voi non potete disconoscere il diritto di tutti i cittadini, che versano un determinato contributo, di controllare la gestione dei fondi raccolti, sia indirettamente che direttamente. Voler limitare sia pure la semplice espressione del voto è questione di importanza fondamentale, perché le persone che compongono i nuclei familiari già sono molto limitate, e noi desideriamo che almeno i titolari, gli assistiti ed i coniugati, possano pro-

spettare in assemblea i loro bisogni. Concludendo, noi dobbiamo formulare norme di legge che non contrastino con i principî della Costituzione.

REPOSSI, *Relatore*. Ma, questi rappresentanti dei coltivatori diretti non li eleggiamo né noi, né voi.

DI VITTORIO. Voler introdurre nella legge il principio esclusivo dell'esser titolare di azienda, a me pare non sia cosa del tutto opportuna. Vorrei fare rilevare agli onorevoli colleghi che il nuovo emendamento proposto dall'onorevole Venegoni, trova senza dubbio un punto di conciliazione fra le diverse tesi, in quanto elimina il 90 per cento degli inconvenienti che sono stati da voi prospettati; esso, infatti, tende ad introdurre nell'assemblea persone che abbiano un senso di maggiore responsabilità e un interesse massimo ad una buona gestione dei fondi. Io ritengo che la posizione da voi assunta sia in profondo contrasto con i principî fondamentali della nostra Costituzione e della democrazia in genere. Non dovete dimenticare che una delle ragioni più forti che ha spinto i popoli a lottare per instaurare il sistema democratico, è stata appunto quella di controllare la gestione del denaro pubblico e di sorvegliare come viene speso. Come potete immaginare che una famiglia di contadini, composta di 4 o 5 nuclei familiari viva secondo le norme di un patriarcato primitivo in modo che, indipendentemente dagli apporti singoli, tutti attingano ad una cassa comune senza alcuna regola e controllo? Io credo che nessuno voglia una cosa di questo genere. È chiaro che ogni unità familiare prenda quello che le spetti in rapporto al contributo che dà alla comunità, e quindi non vi saranno confini rigidi, trattandosi di familiari. Ma il nucleo familiare ha una sua economia all'interno del ceppo familiare. Ora, quando si impone il contributo al capofamiglia, cosa fa costui? Egli ripartisce il contributo fra tutti i componenti del ceppo familiare, e così il contributo incide sull'economia del nucleo familiare che fa parte del ceppo familiare stesso. In tal guisa voi otterrete che una famiglia sarà obbligata a pagare il contributo, senza però avere il diritto di partecipare alla gestione del denaro versato. In questo modo voi venite a creare una categoria di cittadini in condizioni di minorità. E questo è contro i principî della Costituzione, della democrazia e dell'etica più comune.

Si tenga conto delle esigenze che avanziamo, esigenze che non sono di parte, ma hanno un carattere obiettivo. Voi avete già respinto un nostro emendamento; cerchiamo ora una base conciliativa sul secondo emendamento.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a una questione molto grave. Da una parte ci si vuole limitare sui titolari di azienda, mentre dall'altra parte si vogliono aggiungere gli assistiti coniugati.

GUI. Chiedo che l'emendamento Venegoni ed il testo del relatore siano votati separatamente.

AUDISIO. Mi sembra assurdo che si voti per divisione.

SCARPA. Se l'onorevole Gui avesse avuto intenzioni conciliative, la sua proposta avrebbe dovuto essere diversa. Avrebbe dovuto proporre di votare la prima parte per poi sospendere con l'intesa che due o tre colleghi cerchino una base di conciliazione per la parte successiva. Perché è evidente che vi possono essere molte formulazioni intermedie. Qui si parla di assistiti coniugati. Si potrebbe arrivare, ad esempio, ad una delimitazione di età.

La proposta Gui avrebbe un significato conciliativo solo se fosse accompagnata da altri suggerimenti.

BONOMI. Ma noi chiediamo che si voti sull'emendamento Venegoni.

DI VITTORIO. Io vorrei che si chiedesse al Presidente della Camera se si può approvare qualcosa che è contro i principî costituzionali.

PRESIDENTE. Non mi sembra che qui si ponga una questione costituzionale: comunque, spetta ad altri organi di accertare la costituzionalità o meno di una legge; a noi spetta di fare le leggi.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Venegoni, al primo comma, che è diretto a premettere le parole: « I coltivatori coniugati », a quelle: « i coltivatori titolari di azienda ».

(*Non è approvato*).

Pongo, allora, in votazione la prima parte dell'articolo 17 che è del seguente tenore: « I coltivatori titolari di azienda ».

(*È approvata*).

L'onorevole Venegoni ha, poi, presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « e i capi famiglia ».

BONOMI. Noi siamo contrari a questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Venegoni testè letto.

(*Non è approvato*).

BUTTÈ. Poiché si prospetta, onorevoli colleghi, la necessità di seguire due criteri distinti, a me pare che sia opportuno inserire nella norma l'istituto della procura, vale a dire la facoltà, da parte del capo dell'azienda, di delegare altri a rappresentarlo, a condizione che questa delega avvenga nell'ambito dei partecipanti all'assemblea. Quindi, dato che abbiamo approvato la dizione: « I coltivatori titolari di aziende », si potrebbero aggiungere le parole: « o i loro rappresentanti per procura ».

PRESIDENTE. Io preferirei la dizione: « I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi o i loro delegati ». Si vedrà in seguito la giusta collocazione di questo principio da inserire nella norma.

GUI. Vorrei pregare l'onorevole Buttè di chiarire meglio la sua proposta.

BUTTÈ. La dizione da me suggerita: « o i loro rappresentanti per procura », vuol dire che, nella impossibilità da parte del capo dell'azienda, di partecipare all'assemblea, esso può delegare un suo rappresentante scelto nell'ambito dei soci.

GUI. Allora, colui che ottiene la delega può anche essere un estraneo alla famiglia?

BUTTÈ. Certamente.

VENEGONI. Noi siamo dell'avviso che i delegati debbano essere scelti nell'ambito delle loro famiglie.

PRESIDENTE. Se i colleghi lo consentono, si potrebbe modificare così la formulazione: « o persone di famiglia da lui delegate ».

Forse questa potrebbe essere la soluzione migliore, sulla quale, io spero, potremmo essere tutti d'accordo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma, con quali garanzie questa delega deve essere concessa?

PRESIDENTE. La delega potrebbe essere autenticata dal sindaco del comune.

BONOMI. Io ritengo che la delega possa essere ammessa solo in misura limitata, volta per volta, fra i componenti dell'assemblea e non fra i componenti della famiglia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il titolare di azienda può, mediante delega, essere rappresentato nell'assemblea da un componente del proprio nucleo familiare, purchè il delegato abbia diritto all'assistenza ed abbia compiuto il ventunesimo anno di età ».

GUI. A mio avviso, il principio della delega che si vorrebbe introdurre va studiato attentamente.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cacciatore tende ad inserire nella norma il principio della delega limitato all'ambito familiare: secondo l'emendamento proposto, infatti, si riconosce al titolare dell'azienda la facoltà di delegare, come suo rappresentante nell'assemblea, un componente del proprio nucleo familiare che abbia diritto all'assistenza e abbia compiuto il ventunesimo anno di età.

ZACCAGNINI. Indubbiamente, introducendo il principio della delega, si renderà necessario, attraverso la mutua nazionale, di impartire precise istruzioni al riguardo, specie per quanto concerne l'autenticazione della firma della delega. Inoltre, ritengo opportuno che si debba precisare che questa delega può esser concessa solo volta per volta. In linea di massima, mi dichiaro d'accordo sulla impostazione dell'emendamento Cacciatore.

GUI. Se la delega può essere esercitata all'interno della famiglia, dovrebbe esercitarsi anche nei riguardi di altri soci. Non vorrei che si precludesse la possibilità ad un socio di delegare un altro socio a rappresentarlo nella assemblea.

CAPPUGI. Noi ci eravamo orientati nel senso di concedere la facoltà di delega solo nei confronti di un altro capo di famiglia che facesse parte del nucleo familiare. Ora, potrebbe verificarsi l'ipotesi che nella stessa famiglia può anche non esservi un altro capo famiglia.

PRESIDENTE. Accogliendo il principio dell'onorevole Gui, l'emendamento Cacciatore potrebbe suonare così: « Il titolare di azienda può, di volta in volta, delegare altri titolari di azienda soci della mutua oppure un componente del proprio nucleo familiare purché assistito e che abbia compiuto il ventunesimo anno di età ».

VENEGONI. Così si muta totalmente il carattere dell'emendamento Cacciatore, perché noi ci preoccupavamo soprattutto che ogni nucleo familiare fosse rappresentato.

Ora, invece, si introduce il diritto di delega all'esterno della famiglia. Secondo me si tratta di due cose diverse, che andrebbero votate separatamente. Noi ci preoccupiamo che un capo famiglia, che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea, possa delegare un suo familiare. Per quanto riguarda il problema della delega all'esterno, possiamo discuterlo a parte.

ROASIO. Se si accetta il principio della delega ad un socio, bisogna arrivare ad una limitazione delle deleghe. Pertanto mi sembra giusto separare le due questioni.

GUI. D'accordo: un limite ci deve essere.

BONOMI. Si può stabilire che ognuno può avere al massimo tre deleghe, ivi comprendendo il proprio voto.

CACCIATORE. Propongo che solo ove manchi un familiare che abbia i requisiti di cui sopra, il titolare d'azienda possa delegare un altro titolare socio della mutua.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi permetto di suggerire questa formulazione:

« Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile ed abbia superato il ventunesimo anno di età o da altro titolare di azienda ».

PRESIDENTE. All'emendamento roposto dal Governo l'onorevole Cacciatore propone di aggiungere:

« Quando non sia possibile delegare un componente della famiglia ».

Vi è poi, un emendamento presentato dall'onorevole Buttè, del seguente tenore:

« Non sono ammesse più di due deleghe ».

Bisogna considerare che, in certe zone montane, non è sempre facile mandare in assemblea un proprio componente familiare: il meccanismo della delega può essere allora accettato anche con l'aggiunta dell'onorevole Cacciatore.

BONOMI. Noi non l'accettiamo.

PRESIDENTE. Allora voteremo l'emendamento per divisione: pongo in votazione la prima parte del testo proposto dal Governo:

« Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il ventunesimo anno di età o da altro titolare di azienda ».

(*È approvato*).

Adesso vi sarebbe l'emendamento Cacciatore: « quando non sia possibile delegare un componente della famiglia ».

L'onorevole Cacciatore vi insiste?

DRIUSSI. È praticamente impossibile votare questa aggiunta. Infatti, in una famiglia, potrebbero esservi dei componenti che, pur avendo tutti i requisiti per potere avere la delega, si trovino nella materiale impossibilità di presenziare una assemblea. Pertanto noi, con questo emendamento, priveremmo questa famiglia della possibilità di delegare. Prego l'onorevole Cacciatore di non insistere.

CACCIATORE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonomi ha presentato questo emendamento che integra ed assorbe quelle dell'onorevole Buttè:

« Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di due altri titolari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo comma risulta pertanto approvato nel testo seguente:

« Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età; ovvero da altro titolare di azienda.

« Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di altri due titolari ».

Ne sarà, in seguito, decisa la collocazione.

Do ora lettura, nel suo complesso, del 1° comma dell'articolo 17 di cui una parte è già stata approvata:

« I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 21 lettera *b*), riuniti in assemblea comunale provvedono: ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI